



**Repubblica italiana** del. n. 14/2013/PAR

**La Corte dei conti**

**in**

**Sezione regionale di controllo**

**per l'Abruzzo**

nella Camera di consiglio del 25 marzo 2013

composta dai Magistrati:

Maurizio TOCCA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Giovanni MOCCI	Consigliere
Nicola DI GIANNANTONIO	Consigliere
Andrea BALDANZA	Consigliere (relatore)
Oriana CALABRESI	Consigliere

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 7 dicembre 2012, n. 213 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

visto il Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno

2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante *"Pronuncia di orientamento generale"* sull'attività consultiva;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

vista la deliberazione del 4 marzo 2013, n. 8/2013/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma di controllo per l'anno 2013"*, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato regolamento;

vista la nota ricevuta in data 16 novembre 2009 con la quale il Sindaco del **Comune di Luco dei Marsi (AQ)** ha posto un quesito in ordine alla decurtazione dell'indennità riconosciuta al direttore generale in caso di malattia;

vista la comunicazione del 7 maggio 2012 con cui l'Amministrazione comunale ha aggiornato l'interesse alla pronuncia in

ragione dell'avvio di un contenzioso;

vista l'ordinanza del 21 marzo 2013, n. 10/2013, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

udito il relatore, Consigliere Andrea BALDANZA;

### **FATTO**

Il Sindaco del Comune di Luco dei Marsi (AQ) con nota ricevuta dalla Corte dei conti in data 16 novembre 2009, ha avanzato una richiesta di parere in merito alla disciplina da applicare in caso di malattia del Segretario comunale che percepisca anche l'indennità di direzione generale, in considerazione della circostanza che l'articolo 37 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 non contempla fra le componenti della retribuzione dei segretari comunali e provinciali l'indennità di direzione generale. Ove si ritenesse di non dover applicare la disciplina prevista nel CCNL per le assenze per malattia, il Sindaco del Comune di Luco dei Marsi chiede alla Corte dei conti di pronunciarsi in merito all'applicabilità della disciplina introdotta dall'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 secondo cui *"per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale"*.

L'Amministrazione ha altresì informato dell'esistenza di un contenzioso senza tuttavia precisarne lo stato.

### **DIRITTO**

La richiesta in esame deve ritenersi ammissibile in quanto proposta

dal Sindaco del Comune di Luco dei Marsi ed inerente la disciplina di una voce di spesa incidente sulla corretta gestione del bilancio dell'ente locale.

L'articolo 37 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, nell'enunciare la struttura della retribuzione dei segretari non contempla l'indennità per la direzione generale. In virtù di siffatta esclusione deve ritenersi che la disciplina prevista nell'articolo 23, comma 6, lett. a), del citato CCNL secondo cui, in caso di malattia, al segretario è dovuta *"l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione cui all'articolo 41, per i primi 9 mesi di assenza"* non concerna le attribuzioni riconosciute in ragione dell'incarico di direttore generale.

Del resto la Corte dei conti ha ritenuto *"il compenso connesso all'attribuzione dell'incarico di direttore generale dell'ente locale è quindi assoggettata alla previsione di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, atteso che l'utilità economica è testualmente inclusa nella locuzione "titolari d'incarichi di qualsiasi tipo" individuata dal legislatore per determinare la latitudine operativa della citata disposizione finanziaria"* (in questi termini Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere 3 novembre 2011, n. 554), qualificando pertanto lo stesso come un'attribuzione eventuale ed estranea alla retribuzione contrattuale del segretario comunale.

In virtù di tale assunto, deve ritenersi integralmente applicabile la disciplina introdotta dall'articolo 71 del decreto legge n. 112 del 2008,

convertito in legge n. 133 del 2008 secondo cui *"per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita"*.

L'applicazione di suddetta decurtazione agli incarichi di livello dirigenziale è stata altresì riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Parere Pubblica Amministrazione (UPPA) nel parere del 30 gennaio 2009, ove si è affermato che *"sono da considerarsi utili ai fini della decurtazione di cui all'art. 71 della legge n. 133 del 2008 le voci retributive interessanti il personale degli enti locali quali la retribuzione di posizione spettante al personale dirigenziale dell'Area II, l'indennità di posizione ad personam per incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 e all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'indennità di posizione per i titolari di posizione organizzativa"*. Conseguentemente la disciplina contenuta nell'articolo 71 della legge n. 133 del 2008 deve

ritenersi pienamente applicabile rispetto all'indennità prevista per l'affidamento dell'incarico di direttore generale.

Vista l'affermata esistenza di un contenzioso si precisa che la decisione in ordine all'interpretazione ed applicazione in concreto delle disposizioni richiamate rimane comunque di esclusiva competenza dell'ente locale, rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità del Comune di Luco dei Marsi. Ovviamente, l'Amministrazione potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione, sviluppate in termini di enunciazione dei principi ermeneutici della materia.

**P.Q.M.**

**DELIBERA**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo rende il parere nei termini di cui alla motivazione.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco di Luco dei Marsi (AQ) ed al Presidente del Consiglio comunale.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2013.

L'Estensore  
F.to Andrea BALDANZA

Il Presidente  
F.to Maurizio TOCCA

Depositata in Segreteria il 05/04/2013  
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
F.to Alessandra D'Angelo